



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Università Ca' Foscari Venezia**  
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia  
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271  
www.unive.it

Ai Dirigenti  
Ai Direttori di Dipartimento  
Al Presidente SBA  
Ai Direttori di CICF e SELISI  
Ai Segretari di Dipartimento  
Ai Segretari di SELISI, CICF, CIS, CESA, CFSIE, CLA

e p.c. Alla Magnifica Rettrice

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 – 2026**

Si evidenzia che il decreto legislativo n. 36/2023 “nuovo codice dei contratti pubblici” (di seguito per brevità Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023 e la cui efficacia è stata differita al 1° luglio 2023, all'art. 37 introduce la **programmazione triennale** per gli acquisti di forniture e servizi, che nel previgente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aveva cadenza biennale, allineando così l'orizzonte temporale di tale programmazione a quella dei lavori pubblici.

Secondo quanto disposto dall'art. 37 comma, comma 3, del Codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e di servizi e i relativi aggiornamenti annuali che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, sulla base dell'analisi dei fabbisogni, deve contenere tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo stimato pari o superiore all'importo di cui all'art. 50, comma 1, lett b), ossia **€ 140.000** (IVA esclusa). Il programma triennale contiene altresì le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connesse alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

Ai soli fini dell'inserimento dell'importo dell'acquisto nel programma triennale, si dovrà tenere conto dell'importo stimato dell'appalto, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto.

Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Ateneo che dovrà garantire la necessaria copertura per la prima annualità, di conseguenza le strutture dovranno assicurarsi che le spese indicate nel programma corrispondano a equivalenti coperture di budget.

Gli aspetti di dettaglio per la stesura del programma triennale sono stati definiti nell'Allegato I.5 annesso al Codice.

Il programma dovrà essere redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando il programma precedentemente approvato.

Alla luce del nuovo Codice, è necessario, quindi, procedere alla redazione ed approvazione del programma triennale di forniture e servizi 2024-2026, con aggiornamento dell'annualità 2024.

Le strutture interessate dovranno trasmettere all'Ufficio Acquisti la propria programmazione triennale, debitamente firmata dal direttore/dirigente/segretario di dipartimento/presidente, entro il 15 novembre p.v., utilizzando gli allegati 1 e 2.

La programmazione triennale delle strutture con autonomia di spesa dovrà essere approvata con delibera del consiglio della struttura interessata, prima dell'inoltro all'Ufficio Acquisti.

Nel caso di assenza - nel triennio 2024-2026 - di acquisti di beni e di servizi di importo stimato pari o maggiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa), dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Acquisti.

Rispetto alla programmazione 2023/2024, le strutture dovranno segnalare l'elenco degli interventi presenti nella prima annualità (2023) del precedente programma biennale non avviati e non riproposti, indicando il motivo per il quale il singolo intervento non viene riproposto (compilare punto 1 dell'allegato 2)<sup>i</sup>.

Per gli interventi già previsti nella programmazione 2023/2024 sarà necessario segnalare eventuali variazioni (es. slittamento intervento dal 2023 al 2024, modifica importo, modifica cvp, ecc.) rispetto a quanto già previsto nella precedente programmazione (compilare punto 2 dell'allegato 2). Le singole modifiche dovranno riportare il CUI di riferimento, che è visibile nella programmazione 2023/2024 (colonna 1) allegata alla presente circolare.

Si precisa che gli interventi già previsti nell'annualità 2023 e non avviati, se non vengono definitivamente eliminati dalla programmazione, possono essere riproposti nell'annualità 2024 del nuovo programma triennale. Non deve, invece, essere riproposto nel nuovo programma un acquisto già previsto nell'annualità 2023 per il quale sia già stata avviata nel 2023 la relativa procedura di affidamento.

Per gli interventi (CUI) inseriti nella programmazione 2023-2024 "annualità 2024" si procederà d'ufficio al caricamento nella nuova programmazione 2024-2026 "annualità 2024", salvo che non vengano comunicate delle modifiche attraverso la compilazione dell'allegato 2.

I nuovi interventi relativi al triennio 2024-2026 dovranno essere segnalati compilando in ogni sua parte l'allegato 1<sup>ii</sup>.

L'allegato 3 dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto solamente in caso di modifiche infrannuali della nuova programmazione triennale 2024-2026, che sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione con il bilancio di previsione 2024.

Al fine della corretta trasmissione dei dati richiesti, si precisa che:

- 1) ogni acquisto inserito nel programma è individuato dal CUI (codice unico di intervento), codice alfanumerico di 20 caratteri, costituito dal codice fiscale dell'amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito (aaaa) + progressivo di 5 cifre (00001, 00002, etc.);
- 2) per ogni acquisto, ove previsto, deve essere riportato il CUP (codice unico di progetto);
- 3) l'importo di ciascun acquisto da riportare nelle schede del programma triennale è integrato dalle voci ricomprese nel prospetto economico dell'intervento:

- importo IVA;

---

<sup>i</sup> Trattasi quindi di interventi relativi all'annualità 2023 per i quali si è rinunciato definitivamente all'acquisizione del bene o servizio.

<sup>ii</sup> La scheda relativa dovrà essere compilata per ogni singolo intervento previsto nella programmazione 2024-2026.

- eventuali spese tecniche;
  - incentivi (vedasi regolamento incentivi emanato con D.R. n. 883/2019 del 27.08.2019);
  - spese per commissione giudicatrice;
  - contributo ANAC;
  - spese per pubblicità,
  - ecc;
- 4) per ogni singolo acquisto, deve essere riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento;
- 5) per ogni acquisto di beni e servizi è necessario fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica;
- 6) non deve essere riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento;
- 7) una fornitura o un servizio non inseriti nella prima annualità del programma possono altresì essere realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario dell'amministrazione, avviando la procedura di aggiornamento della programmazione;
- 8) negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi è necessario riportare l'obbligo (qualora esistente) ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza (CONSIP). In tal caso dovrà essere indicata la denominazione;
- 9) per ogni affidamento la struttura dovrà individuare un responsabile unico del progetto (R.U.P.). La sostituzione del R.U.P. individuato nella programmazione non comporta modifica della stessa;
- 10) il programma triennale è modificabile nel corso dell'anno:
- a) per cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale (art. 7, comma 8, lett. a) dell'Allegato I.5 al Codice);
  - b) per l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale (art. 7, comma 8, lett. b) dell'Allegato I.5 al Codice);
  - c) inserimento di uno o più acquisti per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie (art. 7, comma 8, lett. c) dell'Allegato I.5 al Codice);
  - d) anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti (art. 7, comma 8, lett. d) dell'Allegato I.5 al Codice);
  - e) modifica del quadro economico degli acquisti già previsti nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse (art. 7, comma 8, lett. e) dell'Allegato I.5 al Codice).

Successivamente all'approvazione del programma triennale da parte del Consiglio di Amministrazione, le eventuali proposte di modifica al programma di cui al precedente punto 10 dovranno essere formalizzate con decreto del Direttore Generale secondo modalità che saranno di seguito comunicate.

Si ricorda che per richiedere il CIG-SIMOG è necessario disporre del codice CUI (codice unico intervento), che sarà disponibile dopo la pubblicazione della programmazione triennale nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le strutture in indirizzo potranno prendere visione della programmazione aggiornata (e dei CUI di proprio interesse) all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/20519/>.

Si ricorda, infine, che l'art. 6, comma 12, dell'allegato I.5 al Codice conferma l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti di comunicare, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, che prevedono di inserire nel programma triennale, al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all'Ufficio Acquisti (e-mail [acquisti.asia@unive.it](mailto:acquisti.asia@unive.it), tel. 041.234 7055/8305/8078).

Allegati:

- 1) Allegato 1 "Nuova acquisizione";
- 2) Allegato 2 "Acquisti da modificare";
- 3) Allegato 3 "Modifiche infrannuali";
- 4) Programmazione 2023/2024 aggiornata;
- 5) Tabella CPV.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gabriele Rizzetto